

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
155/2015/R/GAS**

**PRECISAZIONE DEI CRITERI FUNZIONALI  
ALL'INDIVIDUAZIONE DEI CLIENTI FINALI DIRETTAMENTE  
ALLACCIATI ALLA RETE DI TRASPORTO DEL GAS  
NATURALE AI FINI DEGLI OBBLIGHI DI ODORIZZAZIONE  
DEL GAS AI SENSI DELLA LEGGE 1083/71  
In esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale  
per la Lombardia 19 febbraio 2015, n. 509**

*Documento per la consultazione*

*nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 154/2015/R/gas*

**2 aprile 2015**

## **Premessa**

*Con la deliberazione 154/2015/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) ha avviato un procedimento in materia di odorizzazione del gas per usi domestici e similari di clienti finali allacciati alle reti di trasporto del gas, in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 19 febbraio 2015, n. 509.*

*Il presente documento per la consultazione si inquadra nel suddetto procedimento e illustra gli orientamenti dell'Autorità in relazione alla precisazione dei criteri funzionali all'individuazione dei soggetti nei cui confronti provvedere all'odorizzazione del gas direttamente allacciati alla rete di trasporto ai sensi della legge 1083/71.*

*Ai sensi di quanto deliberato al punto 2. della deliberazione 154/2015/R/gas, considerata la rilevanza del tema trattato in riferimento alla sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale e alla pubblica incolumità, la consultazione deve concludersi in tempi brevi, compatibili con il termine di chiusura del procedimento di cui al punto 5. della deliberazione 154/2015/R/gas.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica ([infrastrutture@autorita.energia.it](mailto:infrastrutture@autorita.energia.it)) entro il **13 aprile 2015**. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.*

***Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico***

***Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione***

***Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano***

*e-mail: [infrastrutture@autorita.energia.it](mailto:infrastrutture@autorita.energia.it)*

*sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)*

## 1 Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione 19 dicembre 2013, 602/2013/R/gas (di seguito: delibera 602/2013/R/gas) l’Autorità ha approvato la regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo 2014-2017 (RQTG 2014-2017).
- 1.2 In particolare, l’articolo 5 della RQTG 2014-2017 in attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, ha precisato, in materia di odorizzazione del gas, le modalità operative di odorizzazione del gas con riferimento agli “usi domestici e similari”.
- 1.3 Tale esigenza di precisazione era emersa anche nell’ambito della consultazione che ha preceduto la deliberazione 602/2013/R/gas, su segnalazione dell’impresa maggiore di trasporto – Snam Rete Gas S.p.A. – la quale aveva proposto a tal fine di fare riferimento ad alcuni codici ATECO<sup>1</sup>. L’Autorità non ha condiviso tale proposta in quanto si tratta di codici che identificano la tipologia professionale svolta dal cliente finale e non esprimono, invece, le modalità di uso del gas prelevato, come richiesto dalla legge n. 1083/71, la quale fa riferimento esclusivamente all’*“uso domestico o similare”*. L’Autorità ha ritenuto, pertanto, più corretto, al fine di individuare i clienti finali presso i cui punti di riconsegna debba essere garantita l’odorizzazione, prendere a riferimento le categorie d’uso individuate dal TISG, corrispondenti agli usi domestici e similari del gas (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento e loro combinazioni).
- 1.4 Con il TISG, infatti, sono regolate, ai fini del bilanciamento, le modalità di allocazione delle partite di gas in prelievo dalla rete di trasporto utilizzando profili di prelievo standard dei clienti finali, associati a categorie d’uso del gas; al fine di assicurare l’omogeneità nella regolazione, si è, dunque, reso necessario utilizzare, anche nell’ambito della regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas, identiche categorie d’uso, facendo riferimento a quelle del TISG corrispondenti agli usi domestici del gas (fatta eccezione per gli usi tecnologici).
- 1.5 La società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: SRG) ha impugnato, avanzando altresì istanza di sospensione dell’efficacia, la delibera 602/2013/R/gas, nella parte in cui l’articolo 5 dell’allegato A) imponeva, alle società di trasporto, *“di garantire che il gas riconsegnato per uso non tecnologico ai sensi del TISG (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento), sia odorizzato secondo quanto previsto dalla normativa*

---

<sup>1</sup> Si tratta della classificazione adottata dall’ISTAT che consente di attribuire un codice all’utente sulla base della attività economica svolta da quest’ultimo. I codici indicati da Snam Rete Gas S.p.A. sono: 55, 56, 85, 86, 87, 88, 94.

*tecnica vigente ed in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione”.*

- 1.6 Con ordinanza 25 febbraio 2014 n. 301, il Tar Lombardia, ha accolto l’istanza cautelare avanzata dalla società ricorrente prescrivendo all’Autorità *“il riesame della specifica questione sopra evidenziata”*. L’Autorità, in esecuzione della predetta ordinanza, ha adottato la delibera 12 giugno 2014, 282/2014/R/gas con cui ha ritenuto di dover confermare le contestate disposizioni sul presupposto che:
- a) gli obblighi di odorizzazione del gas naturale per usi domestici e similari non sono stati introdotti dalla delibera 602/2013/R/gas ma erano già previsti ed applicabili sin dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge n. 1083/71 e che, pertanto, le società di trasporto, come SRG, erano da sempre tenute ad adempierli;
  - b) la richiamata delibera 602/2013/R/gas si limita a meglio esplicitare il concetto di *“usi domestici e similari”*, utilizzando le categorie d’uso previste dal TISG, senza peraltro innovare l’ambito di applicazione della legge n. 1083/71;
  - c) la società non ha fornito alcun elemento utile a dimostrare le paventate difficoltà applicative delle disposizioni censurate in ricorso.
- 1.7 Con sentenza 19 febbraio 2015, n. 509, il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione 602/2013/R/gas, limitatamente all’articolo 5.1, e la deliberazione 282/2014/R/gas.
- 1.8 Il Tar Lombardia ha riconosciuto all’Autorità il potere di emanare norme di regolazione concernenti la qualità e la sicurezza dei servizi di distribuzione e trasporto del gas, ritenendo ragionevoli le scelte compiute con le deliberazioni annullate, pur censurando il difetto di istruttoria e la definizione delle tempistiche di attuazione.
- 1.9 I giudici, poi, hanno sancito che l’articolo 2 della legge n. 1083/71 *“come correttamente osserva l’Autorità, non fa riferimento generico all’attività esercitata dall’utilizzatore, ma allo specifico uso che questi fa del bene”* e che, pertanto, *“le disposizioni introdotte con gli atti impugnati [...] non siano contraddittorie od irrazionali ma aderenti alla lettera ed alla ratio della legge”* e che non sono in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione. Tuttavia, ad avviso del Tar Lombardia, le dette disposizioni *“vanno considerate alla stregua di norme attuative del citato art. 2 della legge n. 1083 del 1971, le quali non si sono limitate a ribadire le statuizioni già contenute nella norma superiore ma, in attuazione di questa, hanno introdotto disposizioni innovative, non aderenti alla prassi legittimamente seguita sino al momento della loro emanazione”*.

- 1.10 Al contempo, i giudici hanno affermato che la prassi, che sembra essere stata seguita sino a oggi da Snam Rete Gas S.p.A., di far riferimento ai codici ATECO al fine di individuare i punti di riconsegna da odorizzare, fosse legittima perché non in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 1083/71 *“dal momento che tale norma non forniva specifici criteri applicativi e che l'attività esercitata dal cliente costituisce comunque un indice significativo utile per stabilire quale sia l'uso che questi faccia del gas”*
- 1.11 Ad avviso del Tar, l'Autorità nel corso del procedimento avrebbe dovuto informare gli operatori del settore circa la sua intenzione di introdurre nuove disposizioni in materia di criteri funzionali all'individuazione dei soggetti nei cui confronti provvedere all'odorizzazione del gas fornito ;.
- 1.12 La medesima sentenza n. 509 del 2015 ha accolto anche la censura con la quale si lamentava la mancata previsione di un periodo transitorio che consentisse agli operatori di adeguarsi alle nuove disposizioni.
- 1.13 In definitiva il TAR, con la sentenza n. 509/2015, ha:
- a) affermato che la legge n. 481/95, che ha istituito l'Autorità, le attribuisce, all'articolo 2, comma 12, lett. c) ed h), della legge n. 481/95 espressamente *“il potere di emanare norme di regolazione concernenti la qualità e la sicurezza dei servizi di distribuzione e trasporto del gas”*;
  - b) evidenziato che le modalità applicative individuate dall'Autorità per l'odorizzazione del gas per i clienti finali direttamente allacciati alle reti di trasporto che utilizzano il gas per usi domestici o similari, secondo le categorie d'uso disciplinate dal TISG, non sono *“contraddittorie od irrazionali ma aderenti alla lettera ed alla ratio della legge”*;
  - c) ha espressamente affermato che la prassi dell'impiego dei codici ATECO *“non possa considerarsi senz'altro in contrasto con l'articolo 2 della legge n. 1083 del 1971 atteso che questa norma [...] non forniva alcun criterio applicativo delle sue disposizioni, e che l'attività esercitata dal cliente costituisce comunque un indice significativo utile per stabilire quale sia l'uso che questi faccia del gas”*;
  - d) statuito che, *“il nuovo sistema introdotto dalla delibera impugnata è stato implementato senza aver previsto un adeguato lasso temporale tale da consentire alla ricorrente di apprestare le necessarie misure al fine di adeguarsi ad esso”*.
- 1.14 In esecuzione della sentenza n. 509/2015, l'Autorità, al fine di emendare dal vizio procedimentale delle statuizioni assunte con l'articolo 5 della deliberazione 602/2013/R/gas, ha avviato con deliberazione 2 aprile 2015, 154/2015/R/gas un procedimento per l'adozione di un provvedimento che precisi i criteri funzionali

all'individuazione dei soggetti nei cui confronti provvedere all'odorizzazione del gas direttamente allacciati alla rete di trasporto ai sensi della legge 1083/71. In particolare, l'Autorità ha deciso di:

- a) di rendere disponibile un documento per la consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità;
- b) di prevedere che, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della presente deliberazione, le imprese di trasporto forniscano informazioni in merito ai criteri e alle modalità che adottano al fine di dare attuazione alla legge n. 1083/71 ed in particolare: (i) l'elenco dei punti di riconsegna che prevedono un uso del gas domestico o simile anche se combinato con usi tecnologici; (ii) l'elenco dei punti di cui alla lettera a, i quali, a oggi, sono effettivamente odorizzati dall'impresa di trasporto; (iii) indicazione dei criteri sino a oggi applicati dall'impresa di trasporto ai fini dell'individuazione dei punti di cui alla precedente lettera b;
- c) di prevedere che le imprese di trasporto, che non stiano già adempiendo agli obblighi di cui alla legge n. 1083/71 impiegando le categorie d'uso previste dal TISG, nelle more della conclusione del presente procedimento, al fine di garantire la sicurezza del sistema di trasporto, procedano all'odorizzazione del gas facendo riferimento almeno ai codici ATECO per individuare i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto cui odorizzare il gas.

## **2 Orientamenti dell'Autorità per l'esecuzione della sentenza 509/2015 del TAR Lombardia**

2.1 In esecuzione della sentenza n. 509/2015 del TAR Lombardia l'Autorità formula di seguito il proprio indirizzo in relazione a:

- a) criteri funzionali all'individuazione dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto nei cui confronti provvedere all'odorizzazione del gas fornito;
- b) previsione di un periodo transitorio che consenta alle imprese di trasporto di adeguarsi alle nuove disposizioni dell'Autorità.

2.2 Per quanto riguarda la precedente lettera a), l'Autorità conferma il riferimento alle categorie d'uso individuate dal TISG corrispondenti agli usi domestici e similari del gas (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento e loro combinazioni), anche se combinati con usi tecnologici. Si tratta infatti di criteri che esprimono le modalità di uso del gas prelevato, come richiesto dai principi normativi in tema di odorizzazione (legge n. 1083/71), i quali fanno riferimento esclusivamente all'uso domestico o simile.

- 2.3 Il predetto criterio, come evidenziato al paragrafo 1, è stato valutato dallo stesso TAR Lombardia, nella sentenza 509/2015, non contraddittorio né irrazionale, ma aderente alla lettera ed alla *ratio* della legge n. 1083/71.
- 2.4 Per quanto riguarda la precedente lettera b), relativa ai tempi di adeguamento, considerato anche che gli aspetti relativi alla sicurezza del servizio ed alla pubblica incolumità della cittadinanza rivestono carattere prioritario e incontrovertibile, l'Autorità ritiene che una tempistica congrua per l'adeguamento alle nuove disposizioni da parte delle imprese di trasporto non possa eccedere i 12 mesi. L'individuazione puntuale del periodo di adeguamento, comunque non oltre il predetto limite, potrà essere definita in seguito alla messa a disposizione di informazioni oggettive e dettagliate sulle presunte complessità applicative e conseguenti tempistiche.
- 2.5 Alla luce degli elementi che verranno forniti dalle imprese di trasporto in relazione a quanto indicato al precedente paragrafo 2.4, e di quanto prescritto al punto 3 della deliberazione 154/2015/R/gas, l'Autorità valuterà altresì l'opportunità di preveder l'obbligo, per ciascun singolo operatore di trasporto, di redigere e inviare all'Autorità un piano dettagliato di adeguamento, fornendo in seguito, con cadenza almeno semestrale aggiornamenti sullo stato di effettiva attuazione del piano.
- 2.6 In relazione alle modalità di adeguamento adottate dai trasportatori ai fini della corretta attuazione di quanto sopra, l'Autorità ritiene che debbano escludersi soluzioni tecniche e gestionali che prevedano l'odorizzazione del gas a cura dei clienti finali, atteso che la legge pone esplicitamente questa responsabilità in capo al gestore di rete.